

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 11 giugno 2013 in Vicenza si sono incontrati:

la Società Burgo Group S.p.a rappresentata da: Franco Montevocchi, Paolo Simonato, Marco Dal Zotto,

e

le Segreterie Nazionali SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Carta Stampa rispettivamente nelle persone di Gian Luca Carrega, Luigi Gastoldi, Alessandro Cucchi e Giancarlo Pompei.

Premesso che

- nel corso dei precedenti incontri le Parti hanno affrontato il tema concernente la reperibilità di cui all'art. 25 – Parte Prima – Norme Generali – CCNL;
- in data 09/01/2013 le Parti hanno sottoscritto un accordo che prevede, a livello di unità produttiva, la definizione (entro il mese di febbraio 2013) di intese vertenti l'istituto della reperibilità;
- nell'ambito del predetto accordo, le Parti hanno inoltre precisato che in assenza di intese verrà attivata la procedura di cui l'art. 25 – parte prima – norme generali – del CCNL e sarà quindi convocato (per i siti di interesse) il tavolo negoziale con i soggetti stipulanti il CCNL;
- in data 09/04/2010 le Parti hanno siglato un accordo che disciplina, in deroga all'art. 17 D.lgs. 66/2003, la materia del riposo giornaliero;







tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:

le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

REPERIBILITA'

La reperibilità è un servizio complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore individuato dalla Direzione Aziendale risulta a disposizione di quest'ultima per sopperire ad esigenze non prevedibili e contestualmente per assicurare il ripristino dei servizi essenziali e della funzionalità degli impianti.

Il servizio di reperibilità rientra nel novero delle attribuzioni di pertinenza delle funzioni apicali di stabilimento, del personale di manutenzione e di centrale turbo gas ed è pertanto da ritenersi

   (verbale accordo 11 giugno 2013)    1

obbligatorio. La scelta del personale da inserire nelle squadre di reperibilità e la frequenza dei turni di rotazione delle stesse verrà effettuata dall'Azienda in relazione ai fabbisogni di quest'ultima e in funzione delle competenze tecnico-professionali dei lavoratori.

Il lavoratore in reperibilità, in caso di chiamata, sarà tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo, in modo da raggiungere il luogo dell'intervento, di norma entro circa 30 minuti dalla chiamata.

Il servizio di reperibilità ha una durata settimanale e salvo diverse pattuizioni a livello locale, decorre dalle ore 17,00 del lunedì e termina alle ore 17,00 del lunedì successivo.

Tra un ciclo di reperibilità ed il successivo dovrà essere garantito al lavoratore reperibile un periodo di discontinuità (intervallo temporale) di durata non inferiore a quella del ciclo precedente.

Per il servizio di reperibilità verrà corrisposta (a fronte di ogni settimana di reperibilità svolta) una indennità individuale in cifra fissa di importo non inferiore a:

dal 1° giugno 2013: € 90,00 lordi

dal 1° giugno 2014: € 95,00 lordi

dal 1° giugno 2015: € 100,00 lordi

Tali importi si intendono onnicomprensivi di ogni riflesso sulla retribuzione contrattuale e di legge diretta, indiretta e differita e non utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Tale indennità verrà erogata solo in caso di effettiva esigibilità, unitamente a quanto previsto dal CCNL in tema di "chiamate" non collegate con il normale orario di lavoro.

Nel caso di intervento manutentivo, in ragione della complessità dello stesso, potranno essere richiamate in servizio un numero di risorse sia inferiore che maggiore a quello previsto.

RIPOSO GIORNALIERO (personale reperibile)

Le Parti convengono sulla necessità di far osservare un riposo giornaliero di otto ore al personale reperibile chiamato ad effettuare prestazioni/interventi al di fuori del normale orario di lavoro durante le fasce notturne.

Per le prestazioni lavorative che terminano tra le ore 24.00 e le ore 5.00 il lavoratore avrà diritto ad un riposo fisiologico di 8 ore che decorrerà dalla conclusione dell'ultimo intervento effettuato (esempio: *intervento dalle ore 23.00 alle ore 02.00; riposo dalle ore 02.00 alle ore 10.00*). Salvo problemi di natura organizzativa, al lavoratore sarà eccezionalmente consentito (su sua richiesta) di poter effettuare 8 ore di lavoro a partire dalla ripresa della prestazione lavorativa.

Le ore di intervento fuori orario prestate dopo le 24.00 vengono sommate, a completamento delle 8 ore giornaliere previste, a quelle ordinarie effettuate successivamente (esempio: *intervento dalle ore 23.00 alle ore 02.00; riposo dalle ore 02.00 alle ore 10.00. Attività lavorativa ordinaria dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00*).

(verbale accordo 11 giugno 2013)

In caso di più interventi nella stessa notte, ad ogni intervento verrà corrisposta la maggiorazione prevista dal C.C.N.L. e la sommatoria delle ore di prestazione effettuate varrà sempre in diminuzione delle ore da effettuare nella giornata.

Qualora al termine della giornata lavorativa non si siano raggiunte le 8 ore complessive previste, le eventuali ore mancanti verranno coperte da spettanze individuali (banca ore, rol, ferie).

- Le prestazioni effettuate tra le ore 24.00 e le ore 5.00 verranno remunerate in regime ordinario e saranno maggiorate in ragione delle percentuali previste dal C.C.N.L. per il lavoro notturno.
- Le prestazioni rese prima delle ore 24.00 verranno remunerate in regime straordinario (secondo le percentuali previste dal CCNL).
- In caso di chiamata che comporti l'inizio della prestazione tra le ore 22.00 e le ore 05.00 verrà riconosciuto l'importo di € 7,00 a titolo di buono carburante.

Resta inteso che in caso di prestazioni notturne inferiori alle 4 ore sarà in ogni caso salvaguardata l'integrazione prevista dall'art. 12 – Parte Prima – Norme Generali – C.C.N.L.

Esempio: *intervento eseguito dalle ore 23.00 alle ore 02.00.*

Dalle ore 23.00 alle ore 24.00: 1 ora di straordinario al 55%

Dalle ore 24.00 alle ore 02.00: 2 ore ordinarie maggiorate al 55%

1 ora di integrazione maggiorata al 55%

Per quanto attiene gli interventi effettuati in prossimità dell'inizio dell'orario di lavoro giornaliero, questi verranno trattati secondo quanto definito a livello di "linee guida applicazione accordo 9 gennaio 2013".

Esempio: *intervento eseguito alle ore 06.00*

Dalle ore 06.00 alle ore 08.00: 2 ore di straordinario

Dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00: 8 ore ordinarie

D'innanzi ad alcune tipologie di intervento quali ad esempio gli interventi che si concludono in prossimità dell'inizio dell'orario di lavoro, oppure gli interventi di breve durata richiesti a ridosso dell'inizio dell'orario giornaliero di lavoro, l'azienda valuterà l'eventuale richiesta del lavoratore di proseguire l'attività lavorativa del dipendente al fine di completare le 8 ore previste per la giornata.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la nuova regolamentazione concernente la reperibilità e i riposi fisiologici sarà applicata e diverrà pertanto esigibile in tutti gli stabilimenti del gruppo a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Per gli stabilimenti dove risultano vigenti accordi sindacali vertenti le medesime materie (Villorba e Duino), le Parti si impegnano ad incontrarsi per verificare se esiste un'eventuale soluzione in grado di armonizzare diversi trattamenti rispetto alle specifiche del presente accordo.

A seguito delle novità di carattere organizzativo introdotte dal presente accordo, le Parti concordano di ricondurre gli importi relativi al sistema di reperibilità al regime di tassazione agevolata ai sensi del D.P.C.M. 22.01.2013.

Decorrenza e durata.

Il presente accordo decorre dal 1° giugno 2013 e avrà scadenza per la sola parte economica al 31 dicembre 2016.


Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda



Three handwritten signatures in black ink, representing the company. The top signature is the most prominent and stylized. Below it are two other signatures, one of which appears to be 'M. Carlotti'.

OO.SS Nazionali





Four handwritten signatures in blue ink, representing the national unions. The signatures are written in a cursive style. The top signature is the largest and most prominent.

Nota a verbale

Nel caso in cui l'azienda verifichi che l'importo corrisposto a titolo di buono carburante vada soggetto a ritenute previdenziali/fiscali, in sostituzione l'azienda corrisponderà (sempre per la medesima fattispecie) la cifra lorda di € 10,00. Tale importo si riterrà onnicomprensivo di ogni riflesso sulla retribuzione contrattuale e di legge diretta, indiretta e differita e non utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda



Mi. dal Zotto

OO.SS Nazionali

